



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 18/10/2005

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 settembre 2005, n. 371

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Adeguamento ed ampliamento impianto di autodemolizione-autorottamazione - Comune di Taranto - Prop. Gallo Pietro.

L'anno 2005 addì 15 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1281782 del 15.12.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione dell'adeguamento dell'impianto di autodemolizione - autorottamazione ai sensi del D.lgs. 24.06.03, N. 209: "Adeguamento per l'attuazione della Direttiva 200/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e di ampliamento della superficie interessata da attività di autodemolizione ed autorottamazione, ai sensi del D.lgs. 05.02.97, n. 22 - artt. 27 e 28 - nel comune di Taranto, proposto dal Sig. Gallo Pietro - C.so Vittorio Emanuele 2/2 - Talsano (Ta);

- con nota prot. N. 260 dell'11.01.2005 il Settore Ecologia invitava il comune di Taranto a far pervenire apposita l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare il parere di cui all'art. 16, comma 5; della predetta Legge Regionale

- con nota acquisita al prot. n. 7798 del 21.06.2005 il SUAP del comune di Taranto trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 02.02.05 al 04.03.05) e con le modalità previsti dall'art. 16, L.R. n. 11/2001 e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 8825 del 19.07.05 il SUAP del comune di Taranto comunicava che la Direzione Ambiente e Qualità della Vita - Sanità del comune di Taranto aveva espresso parere favorevole all'opera di che trattasi;

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il progetto prevede l'adeguamento al D.Lgs. 209/2003 e l'ampliamento di un impianto di autodemolizione

esistente (di 4.000 mq) con incremento della potenzialità fino a 5000 autoveicoli/anno e un aumento della superficie utile di 9.967 (superficie reale della particella attigua all'impianto esistente) per un totale finale di 13.967 mq.

Si dichiara che l'intera area (ad eccezione di una piccola zona a ridosso dell'ingresso principale, risulta provvista di pavimentazione in liscio di cemento dello spessore medio di 20 cm.

Si dichiara che esistono due impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia idonei alla quantità di acqua da trattare.

Invece del piano di ripristino ambientale si propone di utilizzare l'area come parcheggio di automezzi pesanti al termine del suo utilizzo come impianto di autodemolizione.

L'area è già recintata e dotata di barriera verde.

• Ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta, purchè si osservino le seguenti prescrizioni:

3 nella realizzazione e gestione dell'impianto siano rispettate tutte le disposizioni previste all'Allegato 1 del D.Lgs n. 209/2003;

3 in tutte le aree in cui si effettua il deposito, lo stoccaggio e lo smontaggio dei veicoli, comprese le aree di manovra (carico e scarico), si preveda:

- pavimentazione impermeabilizzata mediante l'interposizione di guaine impermeabili, trattamento di indurimento del cemento e verniciatura antiacida (eventualmente ad integrazione della pavimentazione esistente dove questa non garantisca le medesime prestazioni);
- delimitazione con cordoli di contenimento in cemento alti 5 cm;
- pendenza a compluvio per il convogliamento delle acque meteoriche verso un sistema di drenaggio, composto da pozzetti, vasche di raccolta e di decantazione e munito di separatore degli oli esausti;
- eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento devono essere realizzati in materiale antiacido e antisolvente;

3 i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi siano dotati di apposita copertura;

3 all'interno del settore smontaggio dei veicoli si realizzi un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamento accidentale, e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori. Si preveda inoltre la predisposizione di un Piano di sicurezza per gli eventi accidentali;

3 i contenitori o i serbatoi per lo stoccaggio siano dotati di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, e abbiano sistemi di chiusura atti ad effettuare le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento in condizioni di sicurezza. In particolare, i contenitori per la raccolta dei rifiuti liquidi siano posizionati in un bacino di contenimento pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi; le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili sia applicata apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

3 sia effettuato il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento, così come previsto dalla normativa di settore vigente;

3 sia effettuato il monitoraggio periodico dell'efficienza della depurazione e della qualità delle acque sotterranee, attraverso l'analisi di campioni di acqua prelevati da almeno tre pozzi vicini all'area e disposti uno a monte e due a valle rispetto al naturale deflusso della falda sotterranea. I dati così raccolti siano archiviati e resi disponibili alle autorità deputate al controllo. A questo proposito, pur non rilevando dalla documentazione di progetto la presenza di pozzi ad uso irriguo nelle immediate vicinanze dell'impianto, si precisa che dal combinato della lettera d), punto 1.1.1 dell'Allegato 1 al Dlgs 209/03 e dell'art. 21, comma 1, del Dlgs 152/99 discende che un centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso non può essere localizzato nel raggio di 200 m da un punto di captazione di acque ad uso potabile;

3 l'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al sistema di drenaggio, ecc;

3 si garantisca la manutenzione della barriera perimetrale di protezione ambientale integrando le quinte di alberi con siepi che contribuiscano a ridurre l'impatto visivo e la rumorosità;

3 a seguito della dismissione dell'attività la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività, al fine di provvedere a proprie spese alle operazioni che si dovessero rendere necessarie per la messa in sicurezza prima di qualsiasi tipo di riutilizzo dell'area.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione dell'adeguamento dell'impianto di autodemolizione autorottamazione ai sensi del D.lgs. 24.06.03, N. 209: "Adeguamento per l'attuazione della Direttiva 200/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e di ampliamento della superficie interessata da attività di autodemolizione ed autorottamazione, ai sensi del D.lgs. 05.02.97, n. 22 - artt. 27 e 28 - nel comune di Taranto, proposto dal Sig. Gallo Pietro - C.so Vittorio Emanuele 2/2 Talsano (Ta), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
